



**CAPITOLATO TECNICO**

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO  
ASSICURATIVO PER LE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA  
VALLE D’AOSTA E ALTRI ENTI CONVENZIONATI**

**IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER  
SERVIZI E FORNITURE**

<b>LOTTO 1</b>	<b>Enti locali appartenenti all’Alta Valle d’Aosta</b>	<b>CIG</b>	<b>7396452148</b>
<b>LOTTO 2</b>	<b>Enti locali appartenenti alla Bassa Valle d’Aosta</b>	<b>CIG</b>	<b>73964542EE</b>
<b>LOTTO 3</b>	<b>Comune di Aosta</b>	<b>CIG</b>	<b>739645863A</b>
<b>LOTTO 4</b>	<b>Azienda USL della Valle d’Aosta</b>	<b>CIG</b>	<b>7396463A59</b>
<b>LOTTO 5</b>	<b>Altri enti convenzionati</b>	<b>CIG</b>	<b>73964721C9</b>



**Centrale Unica di Committenza**  
Regione Autonoma Valle d’Aosta



## Sommario

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI .....	3
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ARTICOLO 3 – PRESTAZIONI DEL BROKER .....	3
ARTICOLO 4 – REFERENTE DEL BROKER E REPERIBILITÀ.....	4
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO.....	4
ARTICOLO 6 – PENALI .....	6
ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA .....	6
ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE .....	7
ARTICOLO 9 – CORRISPETTIVO E VALORE DEL SERVIZIO .....	8
ARTICOLO 10 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI .....	8
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI.....	8
ARTICOLO 12 – UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA .....	9
ARTICOLO 13 – RISPETTO DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE E DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO .....	9
ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI .....	10
ARTICOLO 15 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO .....	10
ARTICOLO 16 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	11
ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI .....	11
ARTICOLO 18 – NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 .....	11
ARTICOLO 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	12
ARTICOLO 20 – NORME FINALI .....	12



## ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato Tecnico, si applicano le definizioni che seguono:

- **Stazione appaltante:** s'intende il soggetto aggregatore (ovverosia la Centrale Unica di Committenza della società IN.VA. S.p.A) che sottoscrive la Convenzione con il Broker;
- **Amministrazione contraente:** s'intende l'amministrazione che sottoscrive l'Ordinativo di fornitura con il Broker aggiudicatario;
- **Broker/Fornitore:** s'intende l'Operatore economico aggiudicatario della procedura di gara;
- **Convenzione:** s'intende il documento contrattuale sottoscritto tra la Stazione appaltante e il Broker, che determinerà la disponibilità di quest'ultimo ad eseguire le prestazioni previste dalla documentazione di gara;
- **Ordinativo di fornitura:** s'intende il documento contrattuale che l'Amministrazione contraente invierà al Broker tramite la piattaforma informatica della Centrale Unica di Committenza e che determinerà l'avvio delle prestazioni previste dal Capitolato tecnico.

## ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'assistenza, la consulenza e la gestione del programma assicurativo globale delle Amministrazioni contraenti, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze degli stessi, la contrattazione con le compagnie assicurative per conto dell'Amministrazione contraente al fine di perfezionare i contratti assicurativi, l'assistenza nella determinazione dei contenuti contrattuali e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione.

## ARTICOLO 3 – PRESTAZIONI DEL BROKER

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed, in particolare, ad espletare le prestazioni elencate nel documento recante "Elenco delle prestazioni", che, allegato al presente Capitolato, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni riguardano tutte le coperture assicurative attualmente in essere presso le Amministrazioni contraenti, nonché quelle ulteriori che sarà necessario attivare durante la vigenza del contratto di brokeraggio assicurativo.



#### **ARTICOLO 4 – REFERENTE DEL BROKER E REPERIBILITÀ**

Il Broker deve individuare il nominativo del proprio referente da indicare in sede di presentazione dell'offerta tecnica, il quale avrà il compito di svolgere tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Capitolato, nonché intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere.

Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo. Il sostituto deve in ogni caso possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Il Broker deve indicare un recapito operativo dotato di numero telefonico fornito di idonee strumentazioni atte a garantire la costante reperibilità del proprio referente e/o di idoneo sostituto. Si richiedono, quali dotazioni minimali, un numero telefonico fisso e di cellulare con servizio di segreteria automatica ed un indirizzo di posta elettronica.

Il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, devono essere comunicati in sede di presentazione dell'offerta tecnica e comunque alla Stazione appaltante e all'Amministrazione contraente ogni volta che interviene una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico.

Il Broker dovrà garantire la reperibilità del referente nelle fasce orarie indicate in sede di gara e dovrà comunque assicurare adeguate modalità di reperimento in caso di urgenza.

Eventuali irreperibilità riscontrate dall'Amministrazione contraente, saranno sanzionate con l'applicazione di una penalità pari ad Euro 600,00 (seicento) per ogni episodio di irreperibilità.

#### **ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

Il Broker dovrà assicurare le prestazioni previste dall'articolo 3 del presente Capitolato, il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi. L'Amministrazione contraente trasferisce al Broker tutta la documentazione a propria disposizione inerente i contratti di assicurazione in essere.

L'Amministrazione contraente si impegna a:

- pagare il premio all'assicuratore, per il tramite del Broker, entro i termini previsti dalle polizze. Pertanto il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso, ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile. Il Broker si impegna a rilasciare all'Amministrazione contraente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate;



## CAPITOLATO TECNICO

- segnalare al Broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle Compagnie Assicuratrici;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti l'incarico.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Amministrazione contraente se non previa esplicita autorizzazione. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal legale rappresentante dell'Amministrazione contraente. È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione contraente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

L'Amministrazione contraente, al momento della stipulazione di ogni contratto di assicurazione, individuano un referente unico al proprio interno per il dialogo con il Broker.

Il Broker si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione contraente ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi, nonché a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Amministrazione contraente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente a questi ultimi.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Amministrazione contraente.

Al Broker è espressamente vietato:

- assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Amministrazione contraente;
- stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare l'Amministrazione contraente senza il suo preventivo, esplicito, consenso.

Il Broker ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori ed incaricati il segreto d'ufficio, anche in riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs 196/2003 ed osservare l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 del codice civile.

Il Broker mette a disposizione una specifica piattaforma informatica (disponibile via web) per la consultazione da parte dell'Amministrazione contraente della situazione analitica dei sinistri aperti e liquidati, stato polizze assicurative nonché gestione attività di consulenza



(es. richieste di pareri). Il corretto funzionamento della piattaforma è a carico dell'operatore economico e dovrà essere garantito h. 24.

## **ARTICOLO 6 – PENALI**

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, dipendenti da colpa del Broker, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, sarà facoltà dell'Amministrazione contraente, di procedere all'applicazione delle penali elencate nel documento recante "Elenco delle prestazioni", che, allegato al presente Capitolato, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In caso di malfunzionamento o inaccessibilità alla piattaforma informatica per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, potrà essere applicata una penalità pari a Euro 200,00 per ogni ulteriore giorno di malfunzionamento o inaccessibilità.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati al Broker dall'Amministrazione contraente per iscritto.

Il Broker dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni all'Amministrazione contraente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Broker le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione contraente di risolvere l'Ordinativo di fornitura nei casi in cui questo è consentito.

## **ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA**

L'Amministrazione contraente ha la facoltà di risolvere l'Ordinativo di fornitura senza indennizzo alcuno qualora il Broker non rispetti le condizioni contrattuali.

L'Ordinativo di fornitura può venire risolto, altresì, per le seguenti motivazioni:

- a) per fallimento dell'operatore economico;
- b) per morte del titolare o scioglimento della società;
- c) in caso di cessione a terzi dell'attività del soggetto operatore economico;
- d) qualora l'operatore economico sia colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;



## CAPITOLATO TECNICO

- e) per violazione del divieto di subappalto;
- f) per gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto, che abbiano arrecato o possano arrecare danni agli Enti;
- g) per impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione contraente o della Stazione appaltante;
- h) per mancata ripresa del servizio a seguito di interruzione entro i termini fissati dall'Amministrazione contraente, fatto salvo i casi di forza maggiore;
- i) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- j) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- k) per un diverso assetto organizzativo dell'Amministrazione contraente, che faccia venire meno la necessità di prestazione del servizio oggetto del presente appalto;
- l) in caso di mancato esito positivo della valutazione iniziale;
- m) per inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
- n) nel caso di ogni altra situazione di inadempienza, qui non contemplata, secondo quanto indicato dall'articolo 1453 del Codice Civile.

L'Ordinativo di fornitura potrà essere risolto dall'Amministrazione contraente, per grave inadempimento, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni.

Si considera grave inadempimento la contestazione scritta ripetuta almeno tre volte in un anno per lo stesso episodio o per episodi diversi, di inosservanza delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato.

La risoluzione dell'Ordinativo di fornitura sarà pronunciata mediante opportuno atto amministrativo. Contro tale provvedimento, che dichiara la risoluzione dell'Ordinativo di fornitura, il broker ha facoltà di opporsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo al Tribunale di Aosta.

### **ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La CUC può risolvere la Convenzione quando le penali irrogate dalle singole Amministrazioni contraenti superano le 10 (dieci) segnalazioni annue per ogni singolo Ordinativo di fornitura.



## **ARTICOLO 9 – CORRISPETTIVO E VALORE DEL SERVIZIO**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per la Stazione appaltante e per l'Amministrazione contraente alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro di natura economica in quanto lo stesso verrà remunerato secondo la consuetudine del mercato da parte delle compagnie di assicurazione con le quali, conseguentemente a procedura di evidenza pubblica, saranno stipulate le polizze assicurative.

Nessun corrispettivo, obbligazione o garanzia di genere alcuno sarà posta a carico del bilancio della Stazione appaltante e dell'Amministrazione contraente.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Amministrazione contraente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o non si realizzi il buon esito delle gare relative.

Il compenso per lo svolgimento del servizio di brokeraggio sarà corrisposto al Broker direttamente dalle compagnie assicurative. La provvigione a favore del Broker viene calcolata sulla base dei premi assicurativi relativi ai contratti conclusi, secondo le diverse aliquote provvigionali che non potranno superare le seguenti soglie massime:

- Polizze RCAuto: 5,00%
- Polizze diverse (non RCAuto): 10,00%.

## **ARTICOLO 10 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

L'Amministrazione contraente provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del Broker. Pertanto, il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso, ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.

Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare all'Amministrazione contraente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

## **ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI**

L'attività oggetto dell'appalto si configura come servizio di natura intellettuale e, pertanto, è esclusa dalla predisposizione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).





Conseguentemente, il presente appalto non comporta costi per i rischi da interferenze, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

## **ARTICOLO 12 – UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA**

La Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. Si precisa che le modalità di utilizzo della Convenzione, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrati dalle Amministrazioni Contraenti attraverso la piattaforma <https://inva.i-faber.com/>.

L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante la piattaforma <https://inva.i-faber.com/> e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo della piattaforma <https://inva.i-faber.com/>, potranno essere stabilite dalla CUC anche nel corso di validità della presente Convenzione. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili nelle sezione "Guide e Manuali" del Sito.

Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- il CIG della procedura ed il CIG dedicato;
- i riferimenti per la fatturazione.

## **ARTICOLO 13 – RISPETTO DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE E DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi).



## CAPITOLATO TECNICO

Il Broker è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni normative, retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

Il Broker è tenuto in ogni caso ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza sociale ed al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

### **ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

L'Amministrazione contraente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dal D.Lgs. 209/2005, qualora questi siano imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker, nonché dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di fornitura ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere dall'Amministrazione contraente, che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Il Broker risponde, altresì, nei confronti dell'Amministrazione contraente, di eventuali danni che dovessero insorgere dopo la scadenza dell'incarico, qualora gli stessi siano da imputare a comportamenti, negligenze, errori ed omissioni avvenuti durante la vigenza dell'Ordinativo di fornitura.

### **ARTICOLO 15 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**

È implicito, nell'assunzione dell'Ordinativo di fornitura, che il Broker sia a conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali, i vincoli di ogni tipo e, comunque, di tutte le circostanze che possono influire sulla formulazione dell'offerta tecnica e sugli impegni assunti che ne derivano.

Il Broker non potrà, nel corso del periodo di gestione, sollevare riserve di sorta in merito alla variazione dei sopracitati fattori.

Con particolare riferimento alla normativa applicabile, il Broker ha l'obbligo e l'onere, durante tutto il periodo di gestione, di adeguarsi alle eventuali nuove norme che verranno emanate senza che ciò possa costituire motivo di riserva o di richiesta di maggiori compensi.



## **ARTICOLO 16 – VIGILANZA E CONTROLLI**

La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dei servizi disciplinati dal presente Capitolato competono all'Amministrazione contraente, che può disporre in qualsiasi momento tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio, onde verificarne l'esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente.

A tal fine il Broker è tenuto a collaborare fornendo tutte le informazioni in suo possesso che gli vengono richieste.

## **ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi dell'art. 13 del decreto medesimo, si informa che:

- a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti dal Broker riguardano, esclusivamente, l'espletamento della presente gara, nonché le attività ad essa correlate e conseguenti;
- b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma, il mancato conferimento, potrebbe comportare la decadenza dell'aggiudicazione;
- c. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  1. il personale dell'Amministrazione contraente implicato nel procedimento;
  2. ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
  3. altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
- d. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, cui si rinvia.
- e. titolare del trattamento dei dati è la persona indicata da ciascuna Amministrazione contraente all'interno dell'Ordinativo di fornitura.

## **ARTICOLO 18 – NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003**

Il soggetto indicato da ciascuna Amministrazione contraente, quale titolare del trattamento dei dati, nomina l'operatore economico nella persona del legale rappresentante, Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.29 del D.lgs. n.196/2003.

L'operatore economico si impegna a garantire la privacy dell'utente durante l'intero processo di erogazione del servizio ed a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni



## CAPITOLATO TECNICO

di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili.

### **ARTICOLO 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Aosta.

### **ARTICOLO 20 – NORME FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alla vigente normativa europea, statale e regionale in materia di appalto di gestione di servizi pubblici, alla specifica normativa in materia di brokeraggio assicurativo, nonché a quanto stabilito dal Codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni.

Allegati:

- Elenco delle prestazioni